



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**Comune di Montale
Ambito tariffario n. 1**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 21/12/2023

Sommario

TITOLO I. DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 Definizioni.....	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento.....	6
Art. 3 Principi generali.....	6
Art. 4 Classificazione dei rifiuti.....	6
TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 5 Competenze del Comune.....	8
Art. 6 Competenze del gestore.....	8
Art. 7 Obblighi del gestore.....	9
Art. 8 Obblighi degli utenti domestici e non domestici produttori dei rifiuti urbani.....	9
Art. 9 Criteri di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	10
Art. 10 Classificazione dei rifiuti sanitari come rifiuti urbani.....	10
Art. 11 Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	11
Art. 12 Tariffa.....	11
TITOLO III. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	11
Art. 13 Modalità generali di conferimento.....	11
Art. 14 Auto-compostaggio dei rifiuti organici e vegetali.....	14
Art. 15 Rifiuti vegetali.....	14
Art. 16 Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche.....	15
Art. 17 Rifiuti urbani ingombranti.....	15
Art. 18 Rifiuti inerti di origine domestica.....	16
Art. 19 Conferimento di cemento-amianto di origine domestica.....	16
Art. 20 Rifiuti da abiti e abbigliamento in disuso.....	16
Art. 21 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	16
Art. 22 Rifiuti costituiti da veicoli anche a motore o parti di essi, rimorchi e simili.....	17
Art. 23 Rifiuti di prodotti da fumo come sigarette e simili.....	18
Art. 24 Modalità di raccolta ulteriori per tipologie di rifiuti specifiche.....	18
Art. 25 Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni.....	19
Art. 26 Fabbricati e relative aree scoperte e terreni non edificati.....	19
Art. 27 Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti.....	20
Art. 28 Aree occupate da cantieri.....	20
Art. 29 Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate.....	21
Art. 30 Aree mercatali.....	21
TITOLO IV. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	22
Art. 31 Disposizioni sulla raccolta.....	22
Art. 32 Raccolta domiciliare. Modalità di effettuazione del servizio.....	22
Art. 33 Conferimento diretto presso Centri di raccolta, Ecotappa, Ecofurgoni.....	24
Art. 34 Raccolta mediante contenitori stradali.....	25
Art. 35 Collocazione e caratteristiche dei cassonetti.....	25
Art. 36 Raccolta su chiamata.....	26

Art. 37 Servizi a domanda individuale.....	26
Art. 38 Spazzamento.....	26
Art. 39 Installazione e uso dei cestini gettacarte.....	27

TITOLO V. SANZIONI E NORME FINALI.....27

Art. 40 Controlli.....	27
Art. 41 Sanzioni.....	28
Art. 42 Abrogazioni ed entrata in vigore.....	29
Art. 43 Allegati.....	29
Allegato 1.....	30

Titolo I. Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro:** territorio pluricomunale definito dall'art. 30 della L.R. n. 69/2011, che include tutti i Comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato con l'esclusione dei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, che appartengono ad altro ambito territoriale ottimale;
- **Ambito Tariffario:** è il territorio oggetto del regolamento tariffario. L'estensione territoriale di riferimento qualora diversa dal singolo comune è riportata in uno degli allegati del regolamento tariffario e disponibile sul sito e presso gli sportelli del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (anche solo **Autorità**)
- **ATO Toscana Centro:** (anche solo **ATO**) è l'ente di governo dell'ambito istituito ai sensi del D.L. n. 138/2011 e dalla L.R. n. 69/2011;
- **Attivazione:** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **attività di raccolta e trasporto:** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
- **attività di spazzamento e lavaggio delle strade:** comprende le operazioni di spazzamento – meccanizzato, manuale e misto – e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **Carta della qualità:** (anche solo Carta) è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestori delle diverse attività che compongono la gestione integrata dei rifiuti;
- **Centro di raccolta:** è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 08 aprile 2008, o comunque autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- **Conferimento:** è l'atto di consegna dei propri rifiuti al gestore del servizio, attraverso l'immissione da parte dall'utente, nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, oppure l'esposizione per il ritiro, o la consegna diretta al Gestore, o al trasportatore debitamente autorizzato.
- **Contratto di servizio:** è l'atto che definisce i rapporti tra ATO Toscana Centro e il soggetto gestore per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006;
- **D.M. 20.04.2017:** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

- **DPR n. 158/1999:** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- **DPR n. 445/2000:** è il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.Lgs. n. 116/2020:** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- **D.Lgs. n. 152/2006:** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- **Ecotappa:** è uno spazio privato dotato di contenitori per la raccolta differenziata di alcune frazioni di rifiuti urbani messo a disposizione degli utenti per i conferimenti fuori dal circuito di raccolta previsto per il Comune;
- **Ecofurgone:** è un mezzo attrezzato per la raccolta rifiuti urbani caratterizzati da difficoltà di conferimento nel circuito di particolari tipologie di rifiuti di piccole dimensioni che non sono conferibili al circuito ordinario;
- **Gestore del servizio rifiuti** (o anche solo **Gestore del servizio** o **Gestore**), è ALIA Servizi Ambientali S.p.A. concessionario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **giorno lavorativo:** è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **isola ecologica:** è un gruppo di contenitori stradali destinati alla raccolta differenziata posizionati nello stesso punto sul territorio;
- **Ispettori ambientali:** sono operatori del gestore autorizzati dal Sindaco e dotati di funzione di pubblico ufficiale con poteri di controllo e sanzione delle violazioni del Regolamento.
- **L. n. 147/2013:** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- **livello o standard generale di qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;
- **Regolamento tariffario:** è il regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina le modalità di determinazione e riscossione della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- **Regolamento:** è il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 con cui il Comune disciplina lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali e della regolamentazione vigente;
- **rifiuti urbani:** sono i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata:** è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- **servizio:** di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento; l’attività di trattamento e recupero; l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade;
- **sportello:** è il punto di contatto tra l’utente e il gestore che comprende sia lo sportello fisico

(ovvero gli sportelli sul territorio), che lo sportello on line (ovvero l'accesso tramite sito Internet);

- **utente:** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- **utenza:** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Il presente documento è adottato nel rispetto dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e del D.Lgs. n. 267/2000, della L.R.T. n. 34/2020 recante disposizioni in materia di economia circolare, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e del Piano d'ambito, del D.Lgs. n. 116/2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili tempo per tempo nelle materie trattate dal presente Regolamento.
3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbana è inoltre disciplinato:
 - a) dal Contratto di Servizio;
 - b) dalla Carta della qualità;
 - c) dal Regolamento tariffario.

Art. 3 Principi generali

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse orientata alla transizione ecologica all'attuazione di un modello di economia circolare rispettoso dei principi e finalità della L.R. n. 34/2020, ovvero:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché limitato ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere promossi e sviluppati gli strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.
2. La gestione integrata dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". La gestione dei rifiuti è inoltre effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

1. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del

presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ai sensi dell'art. 183 c 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, abbandonati o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e) fatte salve eventuali disposizioni normative diverse.

3. La definizione di rifiuti urbani di cui ai punti precedenti rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

4. I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all'Allegato L-Quinquies sono classificati come rifiuti urbani purché siano rifiuti simili ovvero, comparabili per tipo e composizione, ai rifiuti domestici e tali rifiuti siano elencati nell'Allegato L-Quater:

- a) venga effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
- b) venga effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici nel flusso di raccolta stradale o domiciliare, ad esclusione dei rifiuti da processi produttivi (e provenienti dalle eventuali altre superfici considerate annesse a quelle dove avvengono i processi produttivi) e degli altri rifiuti classificati come speciali dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o da norme speciali;
- c) siano conferiti privi di contaminazioni con sostanze o preparati classificati come pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- d) siano conferiti nel rispetto delle modalità stabilite dal Gestore.

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ad eccezione di quelli provenienti da utenze domestiche e per piccole quantità prodotti in autonomia dall'utente domestico;

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006.

Titolo II. Disposizioni generali

Art. 5 Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani con l'emanazione del presente Regolamento e attraverso, ATO Toscana Centro, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il Comune definisce la dislocazione delle isole ecologiche e dei contenitori stradali, anche interrati, e degli elementi di arredo urbano necessari al servizio, tenendo conto della progettazione proposta dal gestore, delle caratteristiche storiche e urbanistiche del territorio comunale, delle previsioni del Piano di ambito e delle condizioni di sicurezza e nel rispetto del Codice della strada.
3. Il Comune emana i provvedimenti di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, ai sensi dell'art.191 del D.lgs 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
4. Il Comune emette le ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Il Comune emette le ordinanze volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
6. Il Comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui agli artt. 6 e 10 della L.R. n. 34/2020.
7. L'Amministrazione comunale, d'intesa con il gestore, definisce le eventuali limitazioni e vincoli di accesso alle viabilità pubbliche e ad uso pubblico oggetto di servizio di raccolta.
8. Il Comune nell'ambito di progetti, anche presentati da privati, che prevedono il cambio di destinazione d'uso degli immobili o delle aree dismesse, con presenza di attività commerciali e di servizio con la redazione del bilancio dei rifiuti, può richiedere anche al Gestore un parere di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi edilizi.
9. Il Comune nell'ambito di eventuali interventi edilizi esclusivamente residenziali con una Superficie Utile Lorda (SUL) equivalente o superiore a 10 unità abitative incluse le aree di trasformazione costituite da edifici aventi SUL non superiore 2.000 m² e superiore a 10 unità abitative, potrà chiedere il parere del gestore mediante l'invio del relativo progetto, almeno a livello di fattibilità tecnico-economica, con l'indicazione delle unità abitative previste, le opere di urbanizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'insediamento.

Art. 6 Competenze del gestore

1. Il gestore eroga i servizi regolati dal Contratto di servizio, dai relativi allegati tecnici e dai progetti esecutivi approvati, sinteticamente illustrati di seguito:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi (raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) compresi i rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche in conformità alle disposizioni di legge;
 - b) lo spazzamento e il lavaggio strade del territorio comunale o degli spazi ad uso pubblico.

2. I rifiuti urbani di cui sopra sono raccolti:

c) dal Gestore mediante:

- il sistema di raccolta operativo sul territorio;
- in base a specifiche convenzioni regolatorie di sistemi di raccolta a domanda individuale;

d) conferiti direttamente dai produttori:

- ai centri di raccolta o ad altri punti di raccolta previsti sul territorio dal gestore;
- ad impianti di trattamento, previo accordo tra il produttore ed il gestore dell'Impianto, secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.

3. Il gestore attua, nel rispetto della pianificazione e degli standard definiti da ATO Toscana Centro e da ARERA, le modalità di conferimento e l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto a svolgere le attività nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di servizio, nella Carta della qualità e nei documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.

2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza contenute nella Carta della qualità approvata da ATO Toscana Centro.

3. Il gestore acquisisce dagli Enti competenti per il territorio le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

4. I rifiuti conferiti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni. Il gestore ha l'obbligo di verificare la validità e l'efficacia delle autorizzazioni ambientali di tutti i soggetti a cui affida le varie fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 8 Obblighi degli utenti domestici e non domestici produttori dei rifiuti urbani

1. Gli utenti domestici e non domestici hanno l'obbligo di provvedere al conferimento separato per ciascuna tipologia di rifiuti urbani prodotti, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal Regolamento e dalla Carta della qualità disponibili c/o gli sportelli e sul sito del Gestore. La separazione deve garantire la qualità del materiale raccolto limitando le frazioni estranee che rappresentano un onere ambientale ed economico.

2. Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno l'obbligo di seguire la relativa procedura nel rispetto della normativa e del regolamento tariffario. La comunicazione al Comune e al Gestore entro il primo febbraio di ciascun anno i quantitativi di rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, dovrà avvenire con le modalità e gli strumenti messi a disposizione. L'omessa comunicazione nei termini e con le modalità richieste comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 41 del Regolamento.

3. Gli utenti che producono rifiuti speciali, intesi come tutti i rifiuti diversi da quelli classificati urbani ai sensi della normativa vigente, hanno l'obbligo di provvedere alla regolare detenzione e gestione dei propri rifiuti fin dall'origine e in tutte le successive fasi compreso il conferimento dei

rifiuti, a proprie spese e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, fruendo di servizi privati, diversi dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi dell'Art. 41 del Regolamento.

Art. 9 Criteri di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata (carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno) sono conferite separatamente e comunque in conformità alle modalità di raccolta adottate dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tempo per tempo operante sul territorio di tali utenze.
2. L'utenza potrà richiedere servizi ulteriori rispetto a quanto previsto negli standard del servizio. Il Gestore potrà attivare una diversa organizzazione della raccolta mediante la stipula di specifica convenzione con l'utenza o gruppo di utenze richiedente, con onere a carico della medesima utenza.
3. In virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 49/2014 per la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento.
4. Le diverse tipologie di rifiuti prodotti, conferibili al servizio di raccolta, sono costituite dalle seguenti:
 - a) carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - b) imballaggi costituiti da contenitori in plastica, metallo alluminio e simili, raccolti anche cumulativamente come un'unica frazione merceologica (cd. "multimateriale");
 - c) imballaggi in vetro;
 - d) rifiuti organici;
 - e) imballaggi in legno voluminosi (pallet da utenze commerciali, casse, ecc.) conferiti mediante specifici servizi di raccolta su appuntamento;
 - f) rifiuti non differenziabili, provenienti da utenza non domestica, analoghi per natura e composizione merceologica, a quelli di origine domestica e non pericolosi;
 - g) altri rifiuti per i quali sia attiva la raccolta, nei limiti e modalità previste per le utenze domestiche;

Art. 10 Classificazione dei rifiuti sanitari come rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR n. 254/2013 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*".
2. Sono urbani i rifiuti generati da strutture sanitarie diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico, che:
 - a) derivano dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) derivano dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
 - c) sono non pericolosi e per qualità sono riconducibili all'Art. 10 c.2 del Regolamento;
 - d) derivano dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
 - e) derivano da indumenti monouso non contaminati;
 - f) derivano dall'attività di giardinaggio e manutenzione effettuata in autonomia, senza l'ausilio di imprese o personale esterno alla struttura sanitaria;
 - g) rientrano in una delle seguenti tipologie: gessi ortopedici, assorbenti igienici, sacche per le urine vuote, pannolini e pannoloni.

Art. 11 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi del comma 1, lett. b-ter) punto 6, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono classificati come urbani i rifiuti cimiteriali provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti da uffici e annessi, ecc.) I rifiuti verdi da manutenzione sono classificati come rifiuti urbani se costituenti verde pubblico o quando prodotti da attività effettuata in autonomia senza l'ausilio di imprese o personale esterno.
3. I rifiuti vegetali, laddove possibile, devono preferibilmente essere gestiti attraverso processi di autocompostaggio;
4. I rifiuti generati dalle attività di esumazione ed estumulazione sono classificati urbani e devono essere gestiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti, secondo le procedure previste dall'art. 12 del DPR n. 254/2003, favorendo comunque il recupero di residui metallici;
5. I rifiuti edili prodotti nelle attività cimiteriali sono classificati speciali.

Art. 12 Tariffa

1. La copertura dei costi della gestione integrata dei rifiuti urbani è effettuata a mezzo tariffa. Le modalità di determinazione, applicazione e riscossione, inclusi i regimi per le agevolazioni e riduzioni, sono indicate nel Regolamento tariffario.

Titolo III. Conferimento dei rifiuti

Art. 13 Modalità generali di conferimento

1. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico di raccolta nei modi (compreso l'utilizzo di eventuale attrezzatura consegnata) e nei tempi previsti dal Gestore secondo l'organizzazione del servizio medesimo, come indicato nella documentazione fornita all'atto dell'attivazione del servizio, con l'obbligo di evitare dispersioni e odori molesti.
2. Tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalle norme vigenti gravano anche sugli utenti che dispongono di un livello di servizio ridotto a causa della distanza dal punto di conferimento più vicino e che per tale motivo possono avanzare richiesta di riduzione tariffaria, secondo le modalità indicate dal Regolamento tariffario in relazione alla distanza dal luogo di produzione al primo contenitore utile.
3. Nel rispetto delle specifiche modalità di conferimento previste, in caso di raccolta stradale, gli utenti in possesso di dispositivi di tracciabilità dei conferimenti hanno l'obbligo di conferire presso qualunque contenitore stradale del territorio servito dal Gestore, purché provvisto di tecnologia di tracciatura idonea alla registrazione dei conferimenti. È fatto divieto all'utente di conferire in contenitori ad accesso libero, rifiuti prodotti in altro ambito tariffario. Il conferimento presso i Centri di Raccolta è invece sempre consentito presso qualsiasi Centro di Raccolta all'interno del territorio servito dal Gestore.
4. Nelle zone con servizio a contenitori stradali, incluse le postazioni interrato, l'utente conferisce i rifiuti urbani, osservando i seguenti ulteriori obblighi:
 - a) Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente deponendo all'interno del contenitore i rifiuti della tipologia ad esso riferita;
 - b) nelle zone servite da sistemi di raccolta con dispositivi per il tracciamento dell'utenza, i

conferimenti devono essere effettuati utilizzando sempre l'apposito dispositivo fornito dal Gestore per l'accesso ai contenitori, seguendo pedissequamente le modalità descritte dal Gestore all'atto della consegna del dispositivo di accesso;

- c) Il conferimento deve essere effettuato astenendosi dall'introdurre materiali che possono produrre danni ai mezzi, alle attrezzature o agli operatori;
- d) Il conferimento deve essere effettuato assicurandosi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, lo sportello del contenitore sia chiuso;
- e) qualora il contenitore prescelto per eseguire un conferimento risultasse inutilizzabile o non avesse capienza utile ad accogliere anche i propri rifiuti, l'utente deve provvedere a spostarsi ed effettuare il conferimento presso un altro contenitore funzionante, idoneo per tipologia e capacità di accoglienza dei propri rifiuti;
- f) Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente di rifiuti e sacchi di dimensioni inferiori ai dispositivi o limitatori volumetrici eventualmente installati sui contenitori stessi e seguendo le eventuali ulteriori istruzioni presenti sul contenitore;
- g) ove possibile, deve essere ridotto il volume dei rifiuti oggetto di conferimento,
- h) conferire la tipologia relativa ai rifiuti organici in sacchi biodegradabili e compostabili;

5. È sempre vietato conferire fuori dai contenitori per la raccolta. Tale condotta si configura come abbandono di rifiuti ed è allo stesso modo sanzionata.

6. Nelle zone interessate dal servizio di raccolta porta a porta l'utente ha l'obbligo di conferire i rifiuti urbani osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nella Carta della qualità
- b) la raccolta porta a porta e le attività connesse, dove il gestore ne ravvisi la fattibilità tecnica, può avvenire anche in aree private accessibili agli addetti incaricati del servizio; l'accesso alle aree private potrà avvenire, salvo diniego del proprietario dell'area; qualora ne ricorrano le condizioni, anche con i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti. In tal caso il gestore è sollevato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni da usura del fondo stradale ovvero da immissioni o scuotimenti o vibrazioni che potessero derivare, direttamente o indirettamente dalle attività di raccolta;
- c) In caso di raccolta su area privata ai sensi di quanto precede, oppure su area pubblica o aperta al pubblico, o privata ad uso pubblico, i contenitori devono essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e recinzioni, a piè di porta, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree interessate e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone ed evitando ogni dispersione. L'utente deve esporre i contenitori esclusivamente nei periodi indicati nel calendario, fornito all'atto dell'attivazione del servizio e comunque disponibile nella carta della qualità e presso lo sportello del Gestore. Dopo lo svuotamento l'utente ricolloca i contenitori entro il confine di proprietà, nel minor tempo possibile dallo svuotamento.
- d) l'individuazione del luogo di posizionamento all'interno della proprietà privata è di competenza e all'interno della proprietà privata è di competenza e nella responsabilità dell'utente, singolo o aggregato, al quale è fatto obbligo di individuare, nel rispetto dei diritti di terzi, un luogo idoneo anche per il servizio di ritiro interno se effettuato, tenuto in condizioni di agibilità e sicurezza e realizzando anche le eventuali opere per il posizionamento dei contenitori, qualora necessarie;
- e) l'utente (singolo o aggregato) ha l'obbligo di custodire, mantenere e utilizzare i contenitori assegnati, nel rispetto della destinazione per le diverse tipologie di rifiuti differenziati e

- comunque delle modalità indicate nella Carta della qualità;
- f) il volume dei rifiuti deve essere sempre ridotto tutte le volte che è possibile;
- g) la frazione organica deve essere conferita in sacchi biodegradabili e compostabili;
- h) qualora il servizio preveda l'uso di attrezzature specifiche (chiavette, tag, sacchetti ecc.) l'utente è obbligato a dotarsene e ad utilizzarle nelle modalità indicate dal Gestore.

7. È fatto divieto all'utente di:

- a) conferire rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, materiali in combustione, accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.) nei contenitori messi a disposizione per la raccolta;
- b) introdurre nei contenitori rifiuti residui liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori o contengano sostanze pericolose, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c) abbandonare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori, anche se racchiusi in sacchetti;
- d) prelevare senza titolo e autorizzazione i rifiuti conferiti nei contenitori per la raccolta da parte del gestore.
- e) effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo o manomissione di qualsiasi rifiuto conferito al servizio di raccolta, da parte di persone non autorizzate;
- f) spostare i contenitori dalla loro sede senza averne titolo;
- g) manomettere o danneggiare i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti;
- h) imbrattare i contenitori per la raccolta o apporvi scritte e adesivi ecc. salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore;
- i) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico;
- j) conferire in contenitori assegnati ad altre utenze;
- k) gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, qualsiasi tipo di rifiuto, anche in piccole quantità, comprese le deiezioni di animali.
- l) conferire nei contenitori per la raccolta manufatti contenenti amianto, (eventualmente oggetto di specifico servizio del gestore).
- m) conferire nei cestini stradali rifiuti in quantità tali o confezionati in maniera da rendere i cestini non fruibili per il corretto utilizzo cui sono destinati.

8. Al fine di incentivare la separazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previsti ulteriori strumenti quali i Centri di Raccolta, le Ecotappe e gli Ecofurgoni, così come definiti all'art. 1 del Regolamento. La Carta della qualità del Servizio reperibile presso gli sportelli del gestore precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione a questi potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla riutilizzazione di oggetti e materiali e all'avvio a recupero dei rifiuti.

9. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi e ne informa gli utenti. Per particolari esigenze e con provvedimento motivato si potranno disporre specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

10. Le spese sostenute dal gestore o dal Comune per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal Regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

11. Le norme nazionali e regionali e gli atti di pianificazione e programmazione regionale e

di ambito individuano le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio ed i relativi livelli di raccolta differenziata da raggiungere.

12. È inoltre incentivato, anche mediante il tracciamento, il conferimento differenziato ai Centri di raccolta e agli altri mezzi alternativi alla raccolta.

Art. 14 Auto-compostaggio dei rifiuti organici e vegetali

1. L'autocompostaggio può essere effettuato dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche, nelle forme previste, regolamentate dalla normativa nazionale, regionale e da quanto segue.
2. Limitatamente all'attività di autocompostaggio attuata con le modalità previste dal D.Lgs. 266/2016 ovvero il compostaggio di comunità effettuato da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, questa deve essere esplicitata nel rispetto della normativa vigente.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, per motivi igienico-sanitari, l'autocompostaggio condominiale potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
7. L'utente domestico che decida di svolgere l'autocompostaggio provvede a contattare il Gestore, facendo apposita richiesta attraverso la modulistica reperibile c/o gli sportelli del Gestore, il quale, in caso di accoglimento della domanda, fornirà in comodato, se richiesta, la compostiera domestica con le relative istruzioni per l'uso, a condizione che l'utente accetti le visite periodiche per il monitoraggio del corretto e continuativo uso della compostiera.
8. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici, anche se effettuato con strumenti non forniti dal gestore. Nel caso in cui accerti il mancato utilizzo della compostiera, o modalità di esercizio difformi e non corrette, il Gestore provvederà a ritirare la compostiera e se del caso a far eliminare la riduzione sulla tariffa.
9. È fatto obbligo effettuare l'autocompostaggio nel rispetto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente.

Art. 15 Rifiuti vegetali

1. Ai sensi di quanto disposto dal punto 5, lettera b-ter) dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 sono classificati come urbani i rifiuti della manutenzione del verde provenienti da parchi e aree pubbliche, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, mentre risultano esclusi dall'ambito dei rifiuti, ai sensi dell'art.185, comma 1, lett. f) dello stesso decreto, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, agricole utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
2. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde private sono urbani se

prodotti in autonomia dal proprietario, sono invece classificati come rifiuti speciali nel caso in cui siano generati da impresa terza.

3. I rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione del verde effettuati in proprio dal proprietario su aree verdi, orti e giardini, devono essere conferiti in modo differenziato:

- a) per piccole quantità all'interno dei contenitori stradali e, laddove previsto, nei contenitori per la raccolta porta a porta, secondo le relative modalità previste;
- b) mediante il servizio di raccolta su chiamata, seguendo l'appuntamento e le istruzioni che saranno fornite dal call center all'atto della chiamata;
- c) presso i centri di raccolta.

4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde pubblico prodotti da imprese che operano nel settore della manutenzione delle aree a verde, anche per conto dell'Amministrazione comunale, sono sempre classificati come urbani e possono essere conferiti agli impianti o Centri di Raccolta indicati dal Gestore previa stipula di apposita convenzione gratuita con il Gestore.

Art. 16 Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche

1. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, ove il servizio è istituito, i rifiuti costituiti da oli e grassi alimentari, conferendoli direttamente presso i Centri di Raccolta, le Ecotappe e gli Ecofurgoni. Il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella Carta della qualità.

2. È vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo.

Art. 17 Rifiuti urbani ingombranti

1. È privilegiato il ricorso al riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica. Pertanto, l'utente domestico è invitato a considerare la possibilità che le condizioni degli oggetti ingombranti di cui intenderebbe disfarsi, possano essere idonee al riutilizzo e quindi, in tal caso, rivolgersi al sistema dei mercatini del riuso invece che al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, di seguito regolato.

2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai Centri di Raccolta, oppure attraverso il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, prendendo appuntamento con il Gestore in coerenza con quanto indicato dalla Carta della qualità.

3. In caso di ritiro domiciliare a chiamata dei rifiuti ingombranti è obbligo esporre gli oggetti in modo ordinato all'esterno della propria abitazione, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire secondo le disposizioni fornite al momento della prenotazione del ritiro.

4. L'esposizione deve essere limitata agli oggetti indicati nella prenotazione ed essere corredata da un avviso scritto, contenente le informazioni relative al numero di pratica e la data di ritiro del materiale, fornite dal gestore all'atto della prenotazione.

5. Per quantità superiori a quanto previsto nella Carta della qualità, l'utente potrà chiedere specifici servizi a domanda individuale, previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore, limitatamente al servizio di ritiro e trasporto agli impianti di trattamento.

Art. 18 Rifiuti inerti di origine domestica

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, cantina, soffitta e simili), possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta direttamente dall'utente fino alla quantità massima di 500 kg all'anno.
2. Nel caso di quantità superiori l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati alla gestione di quella specifica tipologia di rifiuti speciali.
3. È vietato abbandonare, immettere nei contenitori per la raccolta rifiuti o conferire con le modalità proprie dei rifiuti urbani i materiali inerti di qualsiasi natura e provenienza fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 19 Conferimento di cemento-amianto di origine domestica

1. I materiali e i manufatti dismessi in cemento-amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dagli utenti domestici nelle proprie abitazioni o pertinenze (box, soffitta e simili) possono essere gestiti, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. delle Linee guida sull'amianto approvate dalla Regione Toscana con L.R. n. 386/2019 applicate dal Gestore, nei limiti quantitativi e nelle modalità indicate in apposita sezione del sito del Gestore. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati allo svolgimento di tale attività.
2. È vietato immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali di cemento-amianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma.

Art. 20 Rifiuti da abiti e abbigliamento in disuso

1. Sono oggetto di raccolta differenziata i rifiuti urbani di origine domestica costituiti da abiti o elementi di abbigliamento e accessori:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili;
 - b) calzature ancora utilizzabili;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
 - d) coperte, biancheria per la casa ancora utilizzabili.
2. I rifiuti di cui sopra possono essere conferiti dall'utente negli specifici contenitori installati dal Gestore in area pubblica o privata o presso i Centri di Raccolta oppure con le modalità previste per la raccolta periodica domiciliare se attiva.

Art. 21 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche quelli indicati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014.
2. È fatto obbligo all'utente di conferire i RAEE provenienti da nuclei domestici in modo separato dagli altri rifiuti e mantenendone l'integrità, con le seguenti modalità:
 - a) nei Punti di conferimento previsti del gestore (Centri di raccolta, Ecotappe, Ecofurgoni);
 - b) ricorrendo al servizio di ritiro a domicilio di cui all'Art. 21 in caso di RAEE di grandi dimensioni;
 - c) presso un punto di raccolta privato autorizzato (ad esempio la grande distribuzione).
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014, del D.M. 08.03.2010 n. 65 e del D.M. del 31.05.2016 n. 21 è inoltre previsto che:
 - a) al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad utente domestico, i distributori assicurino il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno dell'apparecchiatura usata purché

equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. I distributori con superficie di vendita di AEE superiore a 400 m² hanno inoltre l'obbligo di assicurare la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne minori di 25 cm) provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;

- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. n. 49/2014.

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'AEE può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. In tali casi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce a proprie spese i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di tali rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 24 del D.Lgs. n. 49/2014 sulle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche, previa convenzione con il Gestore interessato con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

5. Sono considerati domestici e quindi rientranti nel circuito dei RAEE di provenienza domestica, i RAEE di origine commerciale, da attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I RAEE che per tipologia potrebbero essere originati da nuclei domestici e non domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (*dual use*) anche se classificati rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 49/2014. Questi rifiuti possono essere conferiti al Gestore secondo le modalità previste per i RAEE domestici e nel rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti.

6. Se possibile nel rispetto della normativa, deve essere privilegiato sia il conferimento alle specifiche piattaforme sia la donazione e il riuso delle Attrezzature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati, evitandone la classificazione come rifiuti.

Art. 22 Rifiuti costituiti da veicoli anche a motore o parti di essi, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o sono obbligati alla loro demolizione, debbono consegnarli a un centro autorizzato ai sensi di legge ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, alla messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento dei materiali.

2. Secondo quanto previsto dal DM 08.04.2008 e dal DM 13.05.2009, alcune parti dei veicoli a motore o rimorchi (per es. batterie, olio motore, pneumatici) se provenienti da attività di manutenzione effettuate autonomamente da utenti domestici possono essere conferite ai Centri di raccolta.

3. Gli utenti domestici proprietari di velocipedi che intendono smaltire possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti ingombranti all'Art. 17 oppure consegnarli direttamente in un punto di conferimento. È vietato immettere tali rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani oppure abbandonarli su suolo pubblico o privato.

4. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico

sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'art. 183, comma 1 b)-ter, punto 4 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. n. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta per veicoli fuori uso rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del Codice civile.

5. Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata dall'Amministrazione Comunale la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 23 Rifiuti di prodotti da fumo come sigarette e simili

1. I rifiuti di prodotti da fumo (per es. mozziconi) devono essere conferiti, dopo essersi accertati di aver correttamente inibito la combustione, nei contenitori dei rifiuti indifferenziati o nei raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale come previsto dall'articolo 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

2. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi come stabilito dall'art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 24 Modalità di raccolta ulteriori per tipologie di rifiuti specifiche

1. È obbligatorio conferire le tipologie di rifiuti urbani di seguito specificate, secondo le modalità definite nella Carta della qualità e dalle disposizioni seguenti.

2. Le pile e accumulatori portatili (con esclusione delle batterie e degli accumulatori per veicoli), i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste, possono essere conferiti in modo differenziato, oltre che presso i Centri di Raccolta, e alcune Ecotappe indicate nella Carta della qualità, anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e negli spazi aperti al pubblico (ad es. uffici pubblici, biblioteche, circoli) che mettono a disposizione dei cittadini nella propria pertinenza aree delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente.

3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta, alcune Ecotappe di cui alla Carta della qualità, oppure presso le farmacie, gli ambulatori medici o, altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di appositi contenitori forniti dal gestore per consentire il conferimento da parte degli utenti.

4. I toner e le cartucce per stampanti generati da utenze domestiche possono essere conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e comprensivi della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di Ecotappa ed Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli sportelli del gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed Ecofurgone con le relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite. Le utenze non domestiche, soggette a tariffa, possono conferire i rifiuti di cui sopra qualora definiti urbani dalla normativa vigente.

5. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi

contenitori etichettati con i simboli previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento europeo per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose “CLP”) ed indicanti varie tipologie di rischio (infiammabile, tossico, corrosivo, gas compressi, irritante, ecc.) presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e comprensivi della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di Ecotappa ed Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli sportelli del gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed Ecofurgone con le relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite.

6. In caso di ritrovamento di carogne di cani e gatti è obbligo del gestore verificare l'eventuale presenza di elementi ufficiali di riconoscimento ed in tal caso informare il Comune.

Art. 25 Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni

1. Per il rilascio, il rinnovo, o la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalle norme vigenti, le medie e grandi superfici entro cui si svolge un'attività economica devono presentare, al Comune, ai sensi della L.R. n. 25/1998, il bilancio dei rifiuti urbani prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti urbani e speciali. La redazione del bilancio dovrà tenere conto delle disposizioni del Regolamento.

2. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 1 il Comune può richiedere al gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani un parere in merito alla idoneità del progetto ai fini dell'impatto del medesimo sul servizio di raccolta.

3. Le grandi strutture, per il rilascio, il rinnovo, o la modifica dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, devono prevedere nel progetto di fattibilità tecnico-economica, appositi spazi dedicati alla raccolta differenziata di ogni frazione merceologica dei rifiuti prodotti.

4. Il bilancio di cui al comma 1 deve indicare le quantità di rifiuti prodotte per le diverse tipologie di rifiuti urbani e le modalità di conferimento separato in coerenza con gli atti di pianificazione e secondo le modalità di svolgimento della raccolta nella propria zona. Nel bilancio sono inoltre indicate le modalità di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'utenza e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

5. Per tali utenze il Gestore potrà attivare, previa stipula di una convenzione, servizi specifici che prevedano l'utilizzo di attrezzature dedicate compatibili con le quantità prodotte e dichiarate dall'utente. La convenzione, oltre alle specifiche tecniche ed operative del servizio, potrà anche prevedere oneri aggiuntivi da addebitare all'utente per gli eventuali servizi richiesti oltre quelli previsti nella propria zona dal normale servizio di raccolta.

Art. 26 Fabbricati e relative aree scoperte e terreni non edificati

1. I conduttori o i proprietari o i relativi amministratori di fabbricati o chi ha la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, hanno l'obbligo di mantenerli liberi da depositi incontrollati di rifiuti, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e nelle relative aree scoperte.

2. Nel caso il fabbricato o il terreno confinino con strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, i medesimi devono provvedere a recintare o a mettere in atto misure idonee ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Nel caso di abbandoni di rifiuti in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al

responsabile

4. In caso di accumulo o giacenza prolungata di rifiuti potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e l'ambiente, a seguito di una verifica e del verbale dell'autorità competente, sarà dato avvio al procedimento nei confronti dei soggetti interessati per l'emanazione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in cui sia definito un termine entro il quale intimare la rimozione e lo smaltimento a carico del proprietario di rifiuti o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o di altri ai quali sia imputabile per dolo o colpa.

Art. 27 Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. È competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

5. In caso di abbandono di rifiuti su aree pubbliche, segnalati da parte degli uffici comunali o dal gestore, recanti la presenza di rifiuti particolari pericolosi, o di quantità rilevanti, o conseguenti a reiterati episodi di abbandono nella stessa area, e comunque ove la Polizia Municipale disponga indagini ispettive, finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito (nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali), quest'ultima dovrà immediatamente comunicare formalmente al gestore, tempi e modalità del sopralluogo da effettuarsi prima della rimozione dei rifiuti abbandonati. La Polizia Municipale dovrà curare la messa in sicurezza dei rifiuti oggetto di ispezione e l'eventuale apposizione di specifica segnaletica di ispezione in corso; tali attività potranno essere effettuate anche per tramite del gestore, con il quale, in tal caso, dovranno essere verificate modalità e fattibilità degli interventi da parte dello stesso.

6. la Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.

7. La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.

8. In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sul tributo o sulla tariffa del servizio.

Art. 28 Aree occupate da cantieri

1. Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo nel caso di deposito temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo

smaltimento presso impianti autorizzati.

2. Qualora il cantiere comporti l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico i rifiuti speciali prodotti dall'attività dovranno essere depositati in apposite aree delimitate in modo da evitare ogni possibilità di dispersione sull'area pubblica. Il responsabile è pertanto obbligato a mantenere pulito il suolo pubblico occupato per il cantiere e il relativo perimetro esterno.

3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività prevista il cantiere richieda lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, il responsabile del cantiere è tenuto a darne comunicazione al Gestore che provvederà, con onere carico del richiedente, allo spostamento e ricollocazione temporanea della postazione. Nel caso in cui la postazione non possa essere più ricollocata nella sua posizione originaria, previa richiesta di nullaosta all'Amministrazione comunale, la collocazione temporanea diventerà definitiva.

Art. 29 Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico, anche temporanee, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, di mantenere decorosamente pulita l'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio di spazzamento ordinario della relativa via o piazza.

2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, per le quali il Comune non abbia espressamente concesso anche l'esecuzione di appositi servizi straordinari di raccolta e spazzamento, sono tenuti a provvedere in proprio ad organizzare il servizio di raccolta e spazzamento interno all'evento e richiedere l'attivazione di un'utenza temporanea per il conferimento al Gestore dei rifiuti urbani prodotti.

3. Nel caso di produzione di rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti, il rilascio dell'area comporta l'obbligo per l'organizzatore, di rimozione dei rifiuti eventualmente prodotti, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine temporale massimo previsto dalla concessione e il conferimento di tali rifiuti a soggetti autorizzati con produzione di copia dei formulari di trasporto rifiuti al Comune, eventualmente corredati dalle relative fatture. In caso di inadempienza sarà il Comune tramite il Gestore a effettuare il ripristino dello stato dei luoghi, rivalendosi successivamente sul titolare della concessione per i costi sostenuti.

Art. 30 Aree mercatali

1. Sono inclusi tra i servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche, anche i servizi di rimozione rifiuti e spazzamento dei mercati ambulanti periodici e fissi su suolo pubblico o ad uso pubblico in spazi aperti, comprese le aree mercatali sottostanti tettoie o coperture aperte.

2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento della rispettiva via o piazza. Sono altresì tenuti a conferire i rifiuti prodotti con le modalità definite dalla Carta della qualità e reperibili presso gli sportelli del gestore, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della loro produzione e alla massimizzazione della raccolta differenziata.

3. Si intendono escluse dalla competenza del Gestore le attività di pulizia e spazzamento

delle aree mercatali che si svolgono in spazi chiusi e coperti anche se su superfici pubbliche o di uso pubblico. La pulizia di tali superfici potrà essere oggetto di specifico accordo da parte dei concessionari e occupanti dei posti vendita del mercato. Per tali aree il Gestore è comunque obbligato a garantire i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento dei relativi rifiuti secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Titolo IV. Raccolta e trasporto dei rifiuti

Art. 31 Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani è effettuata sul territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Contratto di servizio, tenendo conto delle caratteristiche storiche e urbanistiche di ogni zona e impiegando le migliori tecnologie disponibili.
2. La frequenza e l'organizzazione della raccolta e i sistemi impiegati garantiscono il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di cattivi odori, la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e funzionalità del servizio.
3. Le principali modalità adottate sono:
 - a) raccolta domiciliare mediante supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
 - b) conferimento diretto presso Centri di Raccolta, Ecotappe e Ecofurgoni;
 - c) conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
 - d) raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti nella carta della qualità del servizio reperibile presso gli sportelli del Gestore.
4. L'utente è obbligato a dotarsi delle specifiche attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, quali contenitori per la raccolta domiciliare, dispositivi per la tracciatura, anche con riferimento alle prescrizioni del Regolamento tariffario.

Art. 32 Raccolta domiciliare. Modalità di effettuazione del servizio

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di dispositivi d'identificazione con codifica univoca che consentono l'associazione all'utenza permettendo al Gestore di rilevare le informazioni inerenti alle quantità conferite.
2. Quando il sistema di tracciatura dei conferimenti è attivo, il sistema informativo del gestore registra ogni svuotamento del contenitore. Il gestore, con l'obiettivo garantire una corretta contabilizzazione degli svuotamenti degli utenti, non effettuerà lo svuotamento di contenitori esposti semivuoti.
3. I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani che sono forniti dal gestore a ogni utenza hanno una capacità compresa tra 1,5 l e 1700 l e per le Grandi utenze fino ad un massimo di 40.000 l in caso di scarrabili. Il gestore stabilisce la scelta della tipologia dei contenitori in modo da agevolare l'accumulo, impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici e animali, contenerne le emissioni odorigene e consentire l'accumulo in condizioni di igiene e decoro. Il soggetto Gestore sostituisce o integra i contenitori danneggiati o di cui l'utente ha chiesto la sostituzione o l'integrazione per motivate esigenze di adeguamento della volumetria.

4. Per i formati standard fino a 2.000 l i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso ai sensi dell'art. 1803 del Codice civile previa sottoscrizione da parte dell'utente del modulo standard di consegna e regole d'uso predisposto dal gestore. In caso di fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2.000 l o di attrezzature non standard, come benne e container, il gestore potrà addebitare all'utenza gli eventuali canoni e oneri di fornitura o movimentazione. All'utenza potrà essere addebitata una cauzione a garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene.
5. L'utente deve rispettare le norme di utilizzo delle attrezzature, conservando i contenitori in luogo privato ed esponendoli nei giorni ed orari definiti nel calendario della raccolta comunicato dal Gestore.
6. È fatto divieto all'utente di utilizzare le attrezzature fornite per finalità diverse da quelle cui è destinato e di immettere nei contenitori, anche durante la permanenza nella proprietà privata, materiali o rifiuti diversi dalla frazione merceologica cui il contenitore è dedicato.
7. Il gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano non conformità di assegnazione all'utenza.
8. Nel caso di furto il gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, l'Amministrazione Comunale, valutata di concerto col gestore l'assenza o inadeguatezza di spazi su area privata, può autorizzare il collocamento dei contenitori su suolo pubblico, definendone le condizioni.
10. Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare contenitori di grandi dimensioni o anche container e press-container, previa stipula di specifica convenzione come definita all'Art. 37 del Regolamento.
11. Alle utenze aggregate composte da tre o più utenze è consegnata una dotazione condominiale (kit). Le eventuali eccezioni sono consentite dal comune previo parere del Gestore.
12. Il Gestore può prevedere l'utilizzo di contenitori condominiali da parte delle utenze non domestiche, sulla base di valutazioni tecnico organizzative nel rispetto delle tipologie di rifiuti urbani previste.
13. Le utenze dotate di kit condominiale dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per l'esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:
- a) i contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree private o pertinenze condominiali e custoditi correttamente. I contenitori, qualora non ne sia previsto il ritiro in area privata, dovranno essere esposti dall'utenza sulla pubblica via nel rispetto delle prescrizioni, tempistiche e modalità di esposizione previste nel Regolamento;
 - b) nei casi in cui la logistica lo consente e con particolare riferimento ai grandi condomini, i contenitori sono assegnati a ogni singola scala o numero civico;
 - c) nei casi in cui per le utenze condominiali venga accertato il conferimento di rifiuti in difformità a quanto stabilito dal Regolamento o altre non conformità, le violazioni sono contestate, quando possibile, al trasgressore oppure al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione, quindi nella persona dell'Amministratore o del Responsabile condominiale, se nominati, ovvero di tutti i condomini in solido;
 - d) A partire dall'entrata in vigore del Regolamento, l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare l'elenco nominativo di tutti i condòmini, corredato degli elementi necessari all'individuazione univoca del soggetto passivo e gli eventuali contatti di cui sia in possesso, annualmente al Gestore, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio condominiale, e su eventuale richiesta del Comune o del Gestore;

- e) nei casi in cui nel kit condominiale è previsto l'impiego di dispositivi di riconoscimento dell'utenza e il tracciamento dei conferimenti, ciascun condomino ha l'obbligo di utilizzare i dispositivi assegnati nel rispetto delle modalità definite dal Gestore.

Art. 33 Conferimento diretto presso Centri di raccolta, Ecotappa, Ecofurgoni

1. I Centri di raccolta, le Ecotappe e gli Ecofurgoni hanno l'obiettivo di:
 - a) incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il loro recupero;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani anche pericolosi e garantirne il corretto trattamento, recupero o smaltimento;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per garantirne il corretto trattamento con l'obiettivo di un eventuale riuso;
 - d) consentire il conferimento di rifiuti urbani quando la quantità non è compatibile per quantità o la tempistica con la modalità di raccolta domiciliari.
2. La raccolta presso i Centri di raccolta, le Ecotappe e gli Ecofurgoni può riguardare sia frazioni di rifiuti già comprese nel servizio sia particolari tipi di rifiuti con particolari caratteristiche qualitative e quantitative per i quali non sono previsti servizi distribuiti sul territorio, quali ad esempio la raccolta degli oli o dei contenitori per rifiuti pericolosi, ecc.
3. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dei Centri di raccolta, delle Ecotappe e degli Ecofurgoni sono disposti dal gestore in conformità al Contratto e pubblicizzati attraverso una molteplicità di canali comunicativi ai cittadini. Tali informazioni sono reperibili anche presso gli sportelli del gestore.
4. Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti i Centri di raccolta realizzati e condotti dal gestore sul territorio dell'ambito Toscana Centro indipendentemente dal proprio Comune di iscrizione al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
5. Le tipologie dei rifiuti e le modalità di conferimento presso i Centri di Raccolta sono indicate anche sulla segnaletica posizionata all'ingresso di ognuna di queste strutture oltre che nella carta della qualità reperibile presso gli sportelli del gestore. I Centri di raccolta sono attrezzati con container scarrabili o apposite aree dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le diverse tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - b) il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito a cura dell'utente nell'ambito dell'area o dentro il contenitore ad essi riservato;
 - c) devono essere rispettate le norme di sicurezza, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dal personale di servizio presente nella struttura e le disposizioni contenute nel Regolamento;
 - d) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o delle aree dedicate alla raccolta separata dei rifiuti;
 - e) senza identificazione dell'utenza l'accesso ai Centri di Raccolta non è consentito. Inoltre, è previsto l'allontanamento degli utenti che non rispettano le norme di sicurezza e ambientali vigenti. Il Gestore può prevedere l'obbligo per il conferitore, di sottoscrivere un'autocertificazione in merito all'effettiva provenienza dall'utenza identificata dei rifiuti conferiti. L'autocertificazione potrà essere soggetta a verifica quale campione selezionato a discrezione del gestore.
 - f) L'accesso contemporaneo ai Centri di raccolta è consentito a condizione che il numero di utenti garantisca il rispetto delle norme di sicurezza e la verifica dei conferimenti;
 - g) il conferimento nei Centri di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (enti o imprese) è soggetto alle norme per il trasporto dei propri rifiuti di cui al comma 7

dell'art. 193 e al comma 8 dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, e richiede la sottoscrizione della specifica documentazione per l'accesso predisposta dal Gestore.

6. Le Ecotappe e gli Ecofurgoni sono attrezzati con contenitori di piccole volumetrie utili ad accogliere le diverse categorie merceologiche per le quali sono predisposte. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
- b) È vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori. Il deposito dei diversi tipi di rifiuti dovrà essere effettuato dall'utente nei rispettivi contenitori;
- c) l'utente è obbligato ad osservare le norme di sicurezza, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dal personale di servizio e le disposizioni del Regolamento.

Art. 34 Raccolta mediante contenitori stradali

1. La raccolta stradale dei rifiuti è effettuata con contenitori, anche interrati, posizionati su strade e aree pubbliche nei quali l'utenza conferisce le diverse frazioni di rifiuti.
2. Gli utenti devono conferire i rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni. I contenitori stradali possono essere organizzati in postazioni comprendenti tutte le frazioni o solo alcune. Nelle aree del territorio caratterizzate da bassa intensità degli insediamenti (abitati minori e case sparse) e nelle zone urbane con viabilità non agevole (centri storici o strade particolarmente strette) potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di volumetria ridotta come i bidoni carrellati o i mini-cassonetti.
3. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere ad accesso libero o controllato mediante l'uso di dispositivi che consentono la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
4. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando i necessari mezzi e attrezzature meccaniche.
5. La fornitura e l'installazione sul territorio dei contenitori di raccolta e gli costi della manutenzione e del lavaggio e disinfezione sono di competenza del gestore del servizio.

Art. 35 Collocazione e caratteristiche dei cassonetti

1. I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e a impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in condizioni di efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere gestiti in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo a attività periodiche di lavaggio e sanificazione, evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol, secondo gli standard predefiniti.
2. La collocazione e movimentazione dei contenitori stradali sul suolo pubblico avvengono a cura del gestore su disposizione dell'Amministrazione Comunale in accordo con le autorizzazioni eventualmente previste.
3. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale o di prossimità deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della strada, di sicurezza dei lavoratori e perseguendo il decoro e l'igiene urbana.
4. L'area su cui sono posizionati i contenitori su area libera deve essere delimitata con segnaletica orizzontale. L'installazione delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori è di competenza del Gestore.
5. Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata in aree servite con modalità stradale, il soggetto attuatore dovrà realizzare infrastrutture idonee ai contenitori utilizzati dal gestore e la relativa segnaletica.

6. Nel caso siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità anche temporanei che non consentono di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata ad assicurare il ritiro dei rifiuti.
7. Per quanto possibile, i contenitori destinati alle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale o di prossimità sono organizzati in isole dotate di un certo numero di contenitori.
8. È vietato spostare, imbrattare o manomettere le attrezzature di raccolta.

Art. 36 Raccolta su chiamata

1. La raccolta su chiamata è la modalità di ritiro dei rifiuti voluminosi e di altri flussi che il gestore può attivare in esecuzione del Contratto di servizio e in applicazione della normativa.
2. I rifiuti voluminosi ritirati dal gestore su chiamata includono:
 - a) I rifiuti ingombranti così come definiti dagli artt. 1 e 17;
 - b) I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come definiti dall'art. 21;
 - c) I rifiuti provenienti da civili abitazioni, compresi quelli prodotti da attività di manutenzione eseguite autonomamente dal proprietario o dall'affittuario;
 - d) i rifiuti sanitari, se privati delle rubinetterie;
 - e) I rifiuti vegetali, come disciplinati dall'Art. 15.
3. L'elenco aggiornato dei rifiuti urbani raccolti con servizio a chiamata è contenuto nel materiale informativo predisposto dal Gestore e diffuso secondo le modalità ritenute più idonee e nella Carta della qualità.
4. La procedura di esecuzione della raccolta su chiamata prevede che:
 - a) l'utente prenoti la raccolta utilizzando i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore: numero verde gratuito, app per telefono mobile, sito internet del gestore, specificando al momento della richiesta che i rifiuti non sono stati generati da attività di azienda terza, il loro numero e le loro dimensioni, e descrivendone sommariamente la tipologia;
 - b) il gestore deve specificare, nella prenotazione fornita all'utente, quando è prevista l'effettuazione del servizio (data e ora) e le modalità di conferimento;
 - c) L'utente all'orario indicato per la raccolta dovrà aver posizionato il rifiuto all'esterno nel punto antistante il proprio numero civico laddove possibile, o nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare.

Art. 37 Servizi a domanda individuale

1. Le utenze che hanno necessità di ulteriori servizi, rispetto a quelli forniti con il servizio ordinario, possono usufruire di servizi a domanda individuale, previa stipula di una convenzione onerosa con il Gestore. (ad es. utilizzo di ulteriori contenitori o numero maggiore di frequenze).

Art. 38 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato secondo le modalità indicate dal Regolamento su:
 - a) le strade e le piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso

pubblico purché permanentemente aperte al pubblico transito, senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.) e siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi e di regolare sistema di collettamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

c) i marciapiedi delle strade e piazze di cui ai punti a) e b).

2. Nelle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici lo spazzamento è onere del soggetto concessionario dell'area con esclusione dei soli casi per i quali il Comune abbia espressamente incaricato il gestore di eseguire tale servizio, attraverso le modalità previste dal contratto di servizio.

3. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definiti nel Contratto di servizio e nei relativi progetti esecutivi. Gli standard del servizio di spazzamento sono stabiliti nel rispetto del Regolamento, tenendo conto dei bisogni e con le tecnologie proprie di ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi del Regolamento.

4. Per consentire lo svolgimento delle attività di spazzamento e di pulizia delle strade il Comune, nel rispetto del codice della strada e con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, può disporre divieti di sosta e limitazioni e la rimozione dei veicoli.

Art. 39 Installazione e uso dei cestini gettacarte

1. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico sono presenti cestini gettacarte periodicamente svuotati, puliti e mantenuti dal gestore. Tali cestini devono essere utilizzati dai fruitori, esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni; è vietato utilizzare i cestini per conferire rifiuti generati all'interno di unità abitative o produttive.

2. In caso di cestini destinati al conferimento separato delle frazioni di rifiuti per cui è attiva la raccolta differenziata, è fatto divieto di conferire rifiuti diversi da quelli indicati.

3. La localizzazione dei cestini è disposta dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del contratto di servizio.

Titolo V. Sanzioni e norme finali

Art. 40 Controlli

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono esercitate in via principale dalla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente al proprio ambito di competenza, dagli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

2. Fatte salve le competenze degli organi di controllo delle violazioni in materia ambientale, per garantire l'attuazione delle disposizioni del Regolamento e la verifica della conformità agli standard qualitativi di erogazione del servizio nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, anche il gestore può:

- a) verificare i conferimenti dei rifiuti per quantità, conformità e frequenza di conferimento;
- b) controllare l'utilizzo delle attrezzature per il conferimento rifiuti;
- c) controllare i siti di ritrovamento e la tipologia dei rifiuti abbandonati;
- d) controllare le modalità di fruizione dei servizi erogati mediante la verifica, anche a campione, dei relativi utilizzi.

3. I controlli del gestore sono effettuati dal personale addetto al servizio e da personale

specializzato inclusi, se nominati, gli ispettori ambientali o indirettamente mediante l'analisi dei dati sul servizio fruito, i conferimenti, gli accessi ai centri di raccolta, ecc.

4. Nel caso siano rilevate non conformità relative alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti o alle metodologie di conferimento rispetto a quanto previsto dal Regolamento, il Gestore potrà non effettuare il ritiro del materiale, informando l'utente sulla corretta selezione e conferimento del materiale, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni qualora previste per il caso rilevato. I dati relativi alle non conformità sono utilizzati per migliorare il servizio e per l'emissione delle sanzioni previste dal Regolamento.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti saranno svolte, anche in collaborazione con la Polizia Municipale indagini per identificare e segnalare il responsabile della condotta illecita agli organi competenti.

6. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento Comunale in materia di rifiuti è consentita l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza che deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità e proporzionalità, nel rispetto del provvedimento del garante Privacy in materia di videosorveglianza e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza e sul trattamento dei dati di interesse della Polizia Municipale, approvato con deliberazione n.12 del 10 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni.

7. L'utilizzo del sistema di cui al comma precedente compete alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

8. Il Comune, nell'ambito del contratto di servizio, può richiedere al gestore l'attivazione delle figure degli ispettori ambientali e con atto di nomina del Sindaco, attribuisce a dipendenti dello stesso gestore, le qualifiche di ispettore ambientale e di pubblico ufficiale. Gli ispettori ambientali svolgono i controlli sul rispetto del Regolamento, la prevenzione delle violazioni e il loro accertamento, con poteri di contestazione anche immediata e di sottoscrizione del verbale. Il Comune può inoltre conferire a dipendenti del Gestore funzioni di prevenzione e accertamento, compresi i poteri di contestazione anche immediata e di redazione e sottoscrizione del relativo verbale per le violazioni del Codice della strada in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade.

Art. 41 Sanzioni

1. Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle norme di settore, se il fatto non costituisce reato, la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra euro 25 ed euro 500, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981.

2. Entro i limiti di cui sopra, il Comune con propria deliberazione, può stabilire importi e adeguamenti o modifiche degli stessi, così come il pagamento in misura ridotta in conformità ai criteri di seguito indicati, validi anche per la commisurazione in sede di Ordinanza di ingiunzione.

3. L'allegato 1 riporta l'elenco delle sanzioni.

4. Le sanzioni comminate sono proporzionali alla quantità, alla qualità e alla tipologia di rifiuti e alla gravità del loro impatto sull'ambiente.

5. Allo scopo di preservare il decoro e la vivibilità della città, saranno trattate con particolare rigore il deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta o dei contenitori e l'omessa pulizia di aree a vario titolo utilizzate, nonché le violazioni riferibili a utenze non domestiche nei casi di scorretto conferimento di materiali dotati di particolare potenziale inquinante.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto con specifiche disposizioni dal comma 2 si fa riferimento ai limiti edittali di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'osservanza del Regolamento, i poteri relativi ad attività ispettive di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e di conseguente accertamento degli illeciti sono demandati agli agenti di Polizia Municipale e agli Ispettori Ambientali, questi ultimi appositamente nominati con ordinanza sindacale.

8. I ricorsi e gli scritti difensivi avverso l'irrogazione delle sanzioni dovranno essere indirizzati all'ufficio competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, che deve essere indicato nell'atto sanzionatorio medesimo.

Art. 42 Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 43 Allegati

1. Sono allegati al presente Regolamento:
Allegato 1 – Elenco delle sanzioni

Allegato 1

Art.	Comm a	Lett.	Descrizione della norma che se violata origina la sanzione	Importo misura ridotta (euro)
8	1		Gli utenti domestici hanno l'obbligo di provvedere al conferimento separato per ciascuna tipologia di rifiuti urbani prodotti, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal Regolamento e dalla Carta della qualità disponibili c/o gli sportelli e sul sito del Gestore. La separazione deve garantire la qualità del materiale raccolto limitando le frazioni estranee che rappresentano un onere ambientale ed economico.	120
			Gli utenti non domestici hanno l'obbligo di provvedere al conferimento separato per ciascuna tipologia di rifiuti urbani prodotti, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal Regolamento e dalla Carta della qualità disponibili c/o gli sportelli e sul sito del Gestore. La separazione deve garantire la qualità del materiale raccolto limitando le frazioni estranee che rappresentano un onere ambientale ed economico.	250
	2		Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno l'obbligo di seguire la relativa procedura, nel rispetto della normativa e del regolamento tariffario. Hanno altresì l'obbligo di comunicare al Comune e al Gestore, entro il primo febbraio di ciascun anno, i quantitativi di rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente, suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione.	300
	3		Gli utenti che producono rifiuti speciali, intesi come tutti i rifiuti diversi da quelli classificati urbani ai sensi della normativa vigente, hanno l'obbligo di provvedere alla regolare detenzione e gestione dei propri rifiuti fin dall'origine e in tutte le successive fasi compreso il conferimento dei rifiuti, a proprie spese e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, fruendo di servizi privati, diversi dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.	300
13	1		Gli utenti domestici hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico di raccolta nei modi (compreso l'utilizzo di eventuale attrezzatura consegnata) e nei tempi previsti dal Gestore secondo l'organizzazione del servizio medesimo, come indicato nella documentazione fornita all'atto dell'attivazione del servizio, con l'obbligo di evitare dispersioni ed odori molesti.	170
			Gli utenti non domestici hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico di raccolta nei modi (compreso l'utilizzo di eventuale attrezzatura consegnata) e nei tempi previsti dal Gestore secondo l'organizzazione del servizio medesimo, come indicato nella documentazione fornita all'atto dell'attivazione del servizio, con l'obbligo di evitare dispersioni e odori molesti	250
	3		Nel rispetto delle specifiche modalità di conferimento previste, in caso di raccolta stradale, gli utenti in possesso di dispositivi di tracciabilità dei conferimenti hanno l'obbligo di conferire presso qualunque contenitore stradale del territorio servito dal Gestore, purché provvisto di tecnologia di tracciatura idonea alla registrazione dei conferimenti. È fatto divieto all'utente di conferire in contenitori ad accesso libero, rifiuti prodotti in altro ambito tariffario. Il conferimento presso i Centri di Raccolta è invece sempre consentito presso qualsiasi Centro di Raccolta all'interno del territorio servito dal Gestore	300
	4	Nelle zone con servizio a contenitori stradali, incluse le postazioni interrato, l'utente conferisce i rifiuti urbani, osservando i seguenti ulteriori obblighi:		
		a)	a) Il conferimento è effettuato esclusivamente deponendo all'interno del contenitore i rifiuti della tipologia ad esso riferita;	130
		b)	b) nelle zone servite da sistemi di raccolta con dispositivi per il tracciamento dell'utenza, i conferimenti devono essere effettuati utilizzando sempre l'apposito dispositivo fornito dal Gestore per l'accesso ai contenitori, seguendo pedissequamente le modalità descritte dal Gestore all'atto della consegna del dispositivo di accesso;	130
		c)	c) astenersi dall'introdurre materiali che possono produrre danni ai mezzi, alle attrezzature o agli operatori	130
		d)	d) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;	130
		e)	e) qualora il contenitore prescelto per eseguire un conferimento risultasse inutilizzabile o non avesse capienza utile ad accogliere anche i propri rifiuti, l'utente deve provvedere a spostarsi ed effettuare il conferimento presso un altro contenitore funzionante, idoneo per	130

			tipologia e capacità di accoglienza dei propri rifiuti;	
		f)	f) Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente di rifiuti e sacchi di dimensioni inferiori ai dispositivi o limitatori volumetrici eventualmente installati sui contenitori stessi e seguendo le eventuali ulteriori istruzioni presenti sul contenitore;	130
		g)	f) ove possibile, ridurre il volume dei rifiuti oggetto di conferimento,	130
		h)	g) conferire la tipologia relativa ai rifiuti organici in sacchi biodegradabili e compostabili;	100
	5		È sempre vietato conferire fuori dai contenitori per la raccolta. L'utente sorpreso nell'adozione di tale comportamento è sanzionato con la medesima sanzione prevista per l'abbandono rifiuti.	300
13	6	Nelle zone interessate dal servizio di raccolta porta a porta l'utente ha l'obbligo di conferire i rifiuti urbani osservando le seguenti ulteriori disposizioni:		
		a)	a) le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nella Carta della qualità - DOMESTICO	170
		a)	a) le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nella Carta della qualità - NON DOMESTICO	250
		c)	c) In caso di raccolta su area privata ai sensi di quanto precede, oppure su area pubblica o aperta al pubblico, o privata ad uso pubblico, i contenitori devono essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e recinzioni, a piè di porta, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree interessate e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone ed evitando ogni dispersione. L'utente deve esporre i contenitori esclusivamente nei periodi indicati nel calendario, fornito all'atto dell'attivazione del servizio e comunque disponibile nella carta della qualità e presso lo sportello del Gestore. Dopo lo svuotamento l'utente ricolloca i contenitori entro il confine di proprietà, nel minor tempo possibile dallo svuotamento - DOMESTICO.	170
		c)	c) In caso di raccolta su area privata ai sensi di quanto precede, oppure su area pubblica o aperta al pubblico, o privata ad uso pubblico, i contenitori devono essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e recinzioni, a piè di porta, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree interessate e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone ed evitando ogni dispersione. L'utente deve esporre i contenitori esclusivamente nei periodi indicati nel calendario, fornito all'atto dell'attivazione del servizio e comunque disponibile nella carta della qualità e presso lo sportello del Gestore. Dopo lo svuotamento l'utente ricolloca i contenitori entro il confine di proprietà, nel minor tempo possibile dallo svuotamento - NON DOMESTICO.	250
		d)	d) l'individuazione del luogo di posizionamento all'interno della proprietà privata è di competenza e nella responsabilità dell'utente, singolo o aggregato, al quale è fatto obbligo di individuare, nel rispetto dei diritti di terzi, un luogo idoneo anche per il servizio di ritiro interno se effettuato, tenuto in condizioni di agibilità e sicurezza e realizzando anche le eventuali opere per il posizionamento dei contenitori, qualora necessarie;	100
		e)	e) l'utente (singolo o aggregato) ha l'obbligo di custodire, mantenere e utilizzare i contenitori assegnati, nel rispetto della destinazione per le diverse tipologie di rifiuti differenziati e comunque con le modalità indicate nella Carta della qualità - DOMESTICO;	70
			e) l'utente (singolo o aggregato) ha l'obbligo di custodire, mantenere e utilizzare i contenitori assegnati, nel rispetto della destinazione per le diverse tipologie di rifiuti differenziati e comunque con le modalità indicate nella Carta della qualità - NON DOMESTICO;	130
		f)	f) il volume dei rifiuti deve sempre ridotto tutte le volte che è possibile;	100
		g)	g) la frazione organica deve essere conferita in sacchi biodegradabili e compostabili;	100
		h)	h) qualora il servizio preveda l'uso di attrezzature specifiche (chiavette, tag, sacchetti ecc.) l'utente è obbligato a dotarsene e ad utilizzarle nelle modalità indicate dal Gestore.	100
7	È fatto divieto all'utente di:			
	a)	a)	a) conferire rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, materiali in combustione, accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.) nei contenitori messi a disposizione per la raccolta;	300

b)	b) introdurre nei contenitori rifiuti residui liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori o contengano sostanze pericolose, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;	300
c)	c) abbandonare rifiuti su suolo pubblico, anche se racchiusi in sacchetti;	300
d)	d) prelevare senza titolo e autorizzazione i rifiuti conferiti nei contenitori per la raccolta da parte del gestore.	70
e)	e) effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo o manomissione di qualsiasi rifiuto conferito al servizio di raccolta, da parte di persone non autorizzate;	130
f)	f) spostare i contenitori dalla loro sede senza averne titolo;	150
g)	g) manomettere o danneggiare i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti;	150
h)	h) imbrattare i contenitori per la raccolta o apporvi scritte e adesivi ecc. salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore;	70
i)	i) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico;	100
j)	j) conferire in contenitori assegnati ad altre utenze;	150

		k)	k) gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, qualsiasi tipo di rifiuto, anche in piccole quantità, comprese le deiezioni di animali.	70
		l)	l) conferire nei contenitori per la raccolta manufatti contenenti amianto, (eventualmente oggetto di specifico servizio del gestore).	350
		m)	m) conferire nei cestini stradali rifiuti in quantità tali o confezionati in maniera da rendere i cestini non fruibili per il corretto utilizzo cui sono destinati.	150
14	1		E' fatto obbligo effettuare l'autocompostaggio nel rispetto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente	70
16	2		Per gli olii e grassi alimentari è vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo.	300
17	2		È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai Centri di Raccolta, oppure attraverso il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, prendendo appuntamento con il Gestore in coerenza con quanto indicato dalla Carta della qualità.	300
	3		In caso di ritiro domiciliare a chiamata dei rifiuti ingombranti è obbligo esporre gli oggetti in modo ordinato all'esterno della propria abitazione, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire secondo le disposizioni fornite al momento della prenotazione del ritiro.	150
	4		L'esposizione deve essere limitata agli oggetti indicati nella prenotazione ed essere corredata da un avviso scritto, contenente le informazioni relative al numero di pratica e la data di ritiro del materiale, fornite dal gestore all'atto della prenotazione.	70
18	3		È vietato abbandonare, immettere nei contenitori per la raccolta rifiuti o conferire con le modalità proprie dei rifiuti urbani i materiali inerti di qualsiasi natura e provenienza	200
19	2		È vietato immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali di cementoamianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma.	350
21	2		E' fatto obbligo conferire i RAEE provenienti da nuclei domestici in modo separato con le modalità previste	300
22	3		È vietato immettere rifiuti costituiti da veicoli anche a motore o parti di essi, rimorchi e simili, nei contenitori dei rifiuti urbani oppure abbandonarli su suolo pubblico o privato.	350
23	2		È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi come stabilito dall'art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.	70
24	1		È obbligatorio conferire le tipologie di rifiuti urbani di seguito specificate, secondo le modalità definite nella Carta della qualità e dalle disposizioni di cui ai seguenti commi:	
	2		Le pile e accumulatori portatili (con esclusione delle batterie e degli accumulatori per veicoli), i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste, possono essere conferiti in modo differenziato, oltre che presso i Centri di Raccolta, e alcune Ecotappe indicate nella Carta della qualità, anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e negli spazi aperti al pubblico (ad es. uffici pubblici, biblioteche, circoli) che mettono a disposizione dei cittadini nella propria pertinenza aree delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente.	100
	3		I medicinali scaduti o comunque non utilizzati devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta, alcune Ecotappe di cui alla Carta della qualità, oppure presso le farmacie, gli	100

		ambulatori medici o, altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di appositi contenitori forniti dal gestore per consentire il conferimento da parte degli utenti.	
4		I toner e le cartucce per stampanti generati da utenze domestiche possono essere conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e comprensivi della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di Ecotappa ed Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli sportelli del gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed Ecofurgone con le relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite. Le utenze non domestiche, soggette a tariffa, possono conferire i rifiuti di cui sopra qualora definiti urbani dalla normativa vigente.	100

5		È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento europeo per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose "CLP") ed indicanti varie tipologie di rischio (infiammabile, tossico, corrosivo, gas compressi, irritante, ecc.) presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e comprensivi della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di Ecotappa ed Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli sportelli del gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed Ecofurgone con le relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite.	100
26	1	I conduttori o i proprietari o i relativi amministratori di fabbricati o chi ha la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, ha l'obbligo di mantenerli liberi da depositi incontrollati di rifiuti, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e nelle relative aree scoperte.	150
28	1	Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo nel caso di deposito temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.	250
29	1	I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico, anche temporanee, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, di mantenere decorosamente pulita l'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio di spazzamento ordinario della relativa via o piazza.	250
	6	Nel caso di produzione di rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti, il rilascio dell'area comporta l'obbligo per l'organizzatore, di rimozione dei rifiuti eventualmente prodotti, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine temporale massimo previsto dalla concessione e il conferimento di tali rifiuti a soggetti autorizzati con produzione di copia dei formulari di trasporto rifiuti al Comune, eventualmente corredati dalle relative fatture. In caso di inadempienza sarà il Comune tramite il Gestore a effettuare il ripristino dello stato dei luoghi, rivalendosi successivamente sul titolare della concessione per i costi sostenuti.	250
30	2	I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento della rispettiva via o piazza. Sono altresì tenuti a conferire i rifiuti prodotti con le modalità definite dalla Carta della qualità e reperibili presso gli sportelli del gestore, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della loro produzione e alla massimizzazione della raccolta differenziata.	250
32	5	L'utente è obbligato a rispettare le norme di utilizzo delle attrezzature, conservando i contenitori in luogo privato ed esponendoli nei giorni ed orari definiti nel calendario della raccolta comunicato dal Gestore.	150
	6	È fatto divieto all'utente di utilizzare le attrezzature fornite per finalità diverse da quelle cui sono destinate e di immettere nei contenitori, anche durante la permanenza nella proprietà privata, materiali o rifiuti diversi dalla frazione merceologica cui il contenitore è dedicato.	130
34	[...] All'atto del conferimento (nel Centro di Raccolta - n.d.r.) devono essere rispettate le seguenti condizioni:		
	5	d) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o delle aree dedicate alla raccolta separata dei rifiuti;	150
	6	c) L'utente è obbligato ad osservare le norme di sicurezza, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dal personale di servizio e le disposizioni del regolamento di Ecotappe ed Ecofurgoni	70

35	8		È vietato spostare, imbrattare o manomettere le attrezzature di raccolta.	70
39	1		E' vietato utilizzare i cestini per conferire rifiuti prodotti all'interno di unità abitative o produttive	150
	2		In caso di cestini destinati al conferimento separato delle frazioni di rifiuti per cui è attiva la raccolta differenziata, è fatto divieto di conferire rifiuti diversi da quelli indicati.	70
41	3		Ogni altra violazione non specificamente indicata in questo allegato	150